

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

Cap.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO
2017 - 2019

PROPONENTE
IL SINDACO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R.
n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Data 08-05-2017

IL FUNZIONARIO
Dr.ssa Quagliana Agnese

UFFICIO RAGIONERIA

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett.
"i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI.

Data 08-05-2017

IL FUNZIONARIO
Rag. Di Stefano Santo

Il Sindaco sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

L'art. 39 comma 1 della legge 27.12.1997 n. 449 prevede che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99", finalizzata ad una riduzione programmata della spesa del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

L'art. 6 ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 prevede che gli Enti Locali " Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge 27 Dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

Il comma 4 bis stabilisce che il documento di programmazione triennale del personale e i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

L'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che , ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari , i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla legge , provvedono alla determinazione della dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;..."

Che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art.19 , comma 8 legge 448/2001);

Visto l'art.6 della legge 183/2011 che, riscrivendo il contenuto dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001, ha posto come condizione preliminare all'assunzione di personale o all'instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale del personale in servizio presso l'ente;

Dato atto:

Che con deliberazione di G.M. n 36 del 12.04.2017 è stata confermata la dotazione organica così come segue:

Numero posti			Profilo Professionale	Requisiti di accesso			
Previsi	Coperti	Disponibili		Cat.	Titolo di studio richiesto	Titolo professionale	Modalità accesso
1	1		Istruttore direttivo amministrativo	D	Laurea in giurisprudenza o equipollente		Concorso titoli ed esami
1		1	Istruttore direttivo Tecnico	D	Laurea in ingegneria o architettura		Concorso per titoli ed esami
1	1		Istruttore direttivo contabile	D	Laurea in economia e commercio		Concorso per titoli ed esami
1		1	Agente di P.M.	C	Diploma di scuola media di 2° grado		Concorso per titoli ed esami
2	1	1	Istruttore amministrativo	C	Diploma di scuola media di 2° grado		Concorso per titoli ed esami

1	1		Collaboratore amministrativo	B3	Diploma di scuola media di 2° grado	Attestato corso informatica	Concorso per soli titoli
1	1		Idraulico	B	Diploma di scuola media inferiore	Attestato di specializzazione	Concorso per titoli
1		1	Esecutore part time	b	Diploma di scuola media inferiore		Concorso per titoli
1		1	Operatore – part time	A	Diploma di scuola media inferiore		Concorso per titoli
Totale 10	Totale 5	Totale 5					

Che con deliberazione di G.M. n.35 del 12.04.2017 .è stata rilevata la non eccedenza di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione della procedura di mobilità o collocamento in disponibilità di personale;

Rilevato che dalle citate relazioni si evince, fra l'altro, che le risorse umane attualmente utilizzate risultano necessarie per assicurare la funzionalità degli uffici e per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente;

Che attualmente prestano servizio presso questo Comune n. 10 unità di personale a tempo determinato e part time contrattualizzate ai sensi della L.R. n. 21/2003;

Con deliberazione di G.M. n. 18 del 27.02.2017 tali contratti, in scadenza al 28.02.2017 c.a., sono stati prorogati sino al 30 Giugno 2017;

Che la L.R. N.5 del 28.01.2014- Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014 Legge di stabilità regionale all'art.30 "Disposizioni in materia di personale precario "introduce un insieme di disposizioni volte a favorire l'assunzione a tempo determinato dei lavoratori che, alla data del 31.12.2013 siano titolari di un contratto a tempo determinato o utilizzati in lavori socialmente utili, prevedendo la costituzione, da parte del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'elenco dei lavoratori di cui all'art.4 comma 8 del D.L. 101/2013 , convertito nella legge 125/2013, dando la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato sino al 31.12.2014, e, a seguito dell'avviamento delle procedure di stabilizzazione, sino al 31.12.2016;

Visto D.L. 101/2013, convertito con modificazioni della legge 125/2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 4 commi 6,7,8, 9 e 9bis,, disciplina i processi di stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni , introducendo, a tal fine, un regime speciale transitorio, per il reclutamento da concludersi entro il 31.12. 2016;

Visto in particolare l'art. 4 comma 8 del D.L. 101/2013 secondo il quale "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31.12.2016 gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'art.16 della legge 56/87 e s.m.i., nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6 procedono in deroga a quanto disposto dall'art. 12 C. 4 del D.L. 468/97, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando specifica richiesta alla regione competente;

Con l'art.30 della L.R. 28 Gennaio 2014 n. 5 sono state recepite, nella Regione Siciliana le disposizioni normative di cui all' art. 4 del citato D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013, in virtù del quale, vengono previste le norme attuative delle disposizioni finalizzate alla eliminazione o, comunque, alla riduzione dell'elevato numero dei contratti di lavoro a tempo determinato instaurati nella p.a. ;

In particolare con la nota prot. 5500/US1/2014 del 03.02.2014 ad oggetto : " Art. 30 Legge di stabilità Regionale L.R. 28 Febbraio 2014 n. 5 Disposizioni attuative – l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento lavoro –ha dettato le disposizioni attuative per l'applicazione dell'art. 30 della L.R. n.5/2014 ;

Che a norma dell'art. 1 comma 426 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 1 comma 12 bis del D.L. 31 Dicembre 2014 n.192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 Febbraio 2015 n.11 il termine del 31 Dicembre 2016 per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 Dicembre 2018;

Con la deliberazione n. 119 /PAR del 12 Febbraio 2015 la Corte dei Conti Sezione di controllo per la regione siciliana anche in relazione alla previsione specifica del comma 426 che prevede la proroga al 31 Dicembre del 2018 del termine fissato per favorire il superamento del precariato ha riconosciuto che la predetta proroga è da ritenere

stensibile anche a favore degli enti locali siciliani, ponendosi quale modifica della disposizioni già dettate dalla predetta legge n. 125 del 2013 che, a sua volta, trova già diretta applicazione in Sicilia;

Che la L.R. n.3 del 17.03.2016 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 Legge di stabilità regionale " pubblicata sulla GURS del 18.03.2016 contiene disposizioni finanziarie ai fini della prosecuzione dei contratti della a tempo determinato sino al 31.12.2016;

Che, in particolare l'art. 27 della citata L.R., successivamente modificato con l'art. 6 della L.R. 20/2016, ha previsto che entro il 30 Novembre 2016, ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art.30 comma 7 della L.R. 28 Gennaio 2014 n.5 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'Amministrazione, sulla base dei fabbisogni programmati del personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dai parametri prescritti dalla normativa;

Dato atto che:

Con deliberazione n. 78 del 28.11.2016 la G.M. ha preso atto delle disposizioni della circolare n. 9 del 25.10.2016 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali - ed ha approvato della relazione tecnica sul personale dell'Ente e sulle potenzialità di assunzione del triennio 2016 2018;

Con deliberazione di G.M. n.77 del 28.11.2016 è stato approvato il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018;

Vista la L.R. n. 27 del 29.12.2016 " Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale" che prevede:

all'art.3 comma 8 " la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31.12.2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2 , a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della regione in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma;

all'art. 3 comma 9 "In armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 190/2014, n.190 il termine del 31.12.2016, previsto dall'art. 32 della L.R. 5/2014 e s.m.i. , per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31.12.2018...;

all'art.3 comma 10 " la Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 Dicembre 2015 secondo le seguenti modalità:

a) per i Comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art.30, della L.R. n.5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31.12.2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

all'art. 3 comma 13 " al comma 7 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 e s.m.i. le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali " sono soppresse e dopo le parole " 31 Dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo" A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati"

all'art. 3 comma 22 " I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo le procedure previste dall'art. 2 e, comunque, dopo l'1 Marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti"

Verificato, altresì, che, anche, ai fini dell'eventuale stabilizzazione necessita procedere alla predisposizione del programma di assunzione per il triennio 2017-2019;

Che anche la stabilizzazione è subordinata ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente atteso che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, configura una nuova assunzione(Corte dei Conti Sez. Regionale controllo Lombardia n. 78/2014/Par) ;

Dato atto che questo Comune non è soggetto al patto di stabilità interno poiché ha un numero di abitanti inferiore a mille;

Dato, altresì, atto che i vincoli assunzionali, per i Comuni non soggetti al patto di stabilità, sono quelli di cui al comma 562 della legge 296/2006 e s.m.i.

“ Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale , al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”

PRESO atto dell'orientamento dottrinale espresso da varie sezioni della Corte dei Conti, in base al quale il concetto di “ cessazione dell'anno precedente” di cui alla citata legge 296/2006 può essere interpretato estensivamente, così da consentire agli enti locali di coprire, mediante assunzioni, tutte le vacanze complessivamente verificatesi con decorrenza dalla data in vigore della norma limitatrice, (2007) non ancora percentualmente coperte alla data di riferimento e quindi di calcolare negli anni successivi, le quote di turnover non utilizzate negli anni precedenti (Deliberazioni della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 52/CONTR 10 – Corte dei Conti sez. controllo per la Puglia n. 2/2012 par, e la deliberazione 401/2014 Corte dei conti Veneto,);

Verificato che con decorrenza da Gennaio 2007 si sono verificate n.3 cessazioni e precisamente:
Sig.ra Cristodaro cat. A (decesso) 21.06.2008
Ing. Pagano cat. D pensionamento con decorrenza dall'1.07.2011;
Geom. Capizzi cat. D pensionamento con decorrenza dall'1 Settembre 2013

Che ad Aprile 2018 si prevede la cessazione di N. 1 unità di personale “collaboratore amministrativo” inquadrato nella qualifica B3

Che a Novembre 2018 scade il contratto a tempo determinato e part time, stipulato ai sensi dell'art.110 del TUEL , del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio;

Che, pertanto, nel triennio 2017/2019, ed in relazione alla capacità economica del Comune, potrà procedersi a n. 4 assunzioni;

Preso atto
che il Responsabile dell'Area Contabile con nota assunta agli atti del Comune al prot. 1030 del 22.03.2017 ha comunicato:

che il Comune rispetta il vincolo di cui all'art.1 comma 562 delle legge 296/2006 in quanto le spese di personale relative all'anno 2016, dati consuntivi, non superano il corrispondente ammontare dell'anno 2008”

Le spese di personale riferite all'anno 2016, rispettano i limiti di cui al D.L. 90/2014, media costo esercizi 2011/2013

Che ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 28 Dicembre 2001 n. 448 sulla presente programmazione dovrà essere acquisito il parere del revisore ;

Alla luce di quanto sopra e nelle more di approfondire, ulteriormente, la situazione finanziaria del Comune si propone alla G.M. di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 così come segue:

nell'anno 2017
nessuna assunzione

nell'anno 2018

assunzione dall'esterno mediante concorso pubblico per titoli ed esami di N. 1 istruttore Direttivo Tecnico di cat. D a tempo pieno e indeterminato

stabilizzazione di N. 1 lavoratore contrattista di cat. A con profilo professionale di Operatore
contratto a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali.

stabilizzazione di N. 1 lavoratore contrattista di cat.B con profilo professionale di Esecutore
contratto a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali,

nell'anno 2019 si procederà alla stabilizzazione del restante personale precario , in relazione al fabbisogno dell'ente, alla capacità assunzionali ed alle normative vigenti in materia.

Di precisare che il presente che il presente atto sarà oggetto di aggiornamento nell'ambito delle generali attività dell'ente e in funzione delle limitazioni, dei vincoli e dei chiarimenti derivanti da eventuali modifiche o interpretazioni del quadro normativo di riferimento, nazionale e regionale;